

REGIONE SICILIANA - COMUNE DIREGALBUTO

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

N. 64 Reg. del 22/12/2025	Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.L.gs 175/2016 come modificato dal D.L.gs n.100/2017- Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2024 ed individuazioni delle partecipazioni da alienare e/o conservare.
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19,30, il Consiglio Comunale si svolge presso la solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla 1° convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti
AMATO MARCO	X	
CONTINO SOFIA	X	
TRAMAGLINO MADDALENA	X	
BONINA MARIA RITA		X
LABRUNA CARMELA VITA	X	
ADORNETTO LIVIO NUNZIO	X	
MONTELEONE GIUSEPPE	X	
TODARO SANTA	X	
GIAGGERI CONCETTA	X	
CARDACI VITO MARIA	X	
ARCODIA PIGNARELLO CHRISTIAN	X	
NASELLI VANESSA	X	
ASSEGNATI N 12 In CARICA N. 12	Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.), Consigliera Bonina Maria Rita.	Presenti n. 11 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

La seduta è pubblica.

Presiede il Sig. Amato Marco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Partecipa nella qualità di Vice Segretario Comunale D.ssa L' Episcopo Angela.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Tramaglino, Cardaci, Monteleone.

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **Favorevole**;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell' art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 art.1, comma 1, lettera i) e modificato dall' art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere **Favorevole**;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 22/12/2025

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.L.gs n.175/2016 come modificato dal D.Lgs n.100/2017- Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2024 ed individuazioni delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

Presenti n. 11;

Assenti n. 1 (Bonina Maria R.);

Si passa alla trattazione del punto n. 11 dell'O.d.G.

Visto che non ci sono richieste di intervento il Presidente del C.C. chiede di mettere ai voti l' Odg.

Il Consiglio approva la proposta con la seguente votazione: all'unanimità

Il Presidente chiede di mettere ai voti l'immediata esecutività della proposta-

Il Consiglio approva l'immediata esecutività della proposta con la seguente votazione: all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.L.vo n 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui al punto n.11 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.L.gs 175/2016 come modificato dal D.L.gs n.100/2017- Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2024 ed individuazioni delle partecipazioni da alienare e/o conservare*", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.



Comune di Regalbuto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

L'anno addì Del mese di Alle ore nel
Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
Dott.....

Proposta di C.C. n. Del

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. Art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il **Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società** esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Che al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni Pubbliche possono acquisire partecipazioni "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., **entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** e oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) ove, ai sensi dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche;

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro (cfr. Art. 26, comma 12-quinquies);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. N. 175/2016;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso al seguente link: <https://portalesoro.mef.gov.it> ed alla Corte dei Conti competente per territorio.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegata Relazione (All.A) a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., **non occorre procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria** posseduta dal Comune;

VISTO, l'art. 30 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 il quale prevede:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **debbono effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.**

PRESO ATTO che fra le partecipate detenute dal Comune di Regalbuto vi è la **SAES Società Ambiente e Servizi s.r.l. Tra i comuni di Regalbuto e Centuripe**, per l'affidamento in house provinding del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, conformemente ai contenuti ed alle indicazioni del Piano di Intervento ARO approvato ed in linea con la normativa di riferimento circa le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché per le aree di sosta a pagamento secondo le modalità impartite dal C.C. con atto n. 17 del 20 marzo 2024.

DI DARE ATTO, che la relazione redatta ai sensi del citato art. 30 comma 2 D.lgs n. 201/2022 costituisce appendice all'allegata relazione (All.A) alla presente deliberazione resa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento Tesoro-Corte dei Conti pubblicati in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VISTE le schede pubblicate sul sito del Ministero del Tesoro per l'anno 2024 da approvare entro il 31.12.2025 ai fini della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che detta deliberazione rientra nell'ambito delle competenze dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 32 c.2, lett. E della Legge 142/90 per come recepita dalla L.R. 48/91, che dovrà esprimersi sulla scorta del presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell' art. 49, D.Lgs. N. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine al solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

VISTO l'orientamento espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale n. 25 del 16 dicembre 2024 e, nuovamente interpellati in merito all'opportunità di rilasciare il relativo parere, gli stessi confermano quanto già riportato nel suddetto verbale. In particolare, richiamano l'indirizzo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'a.N.C.RE.L., secondo cui l'organo di revisione è tenuto a esprimere obbligatoriamente il parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo quando il piano di razionalizzazione comporti una riorganizzazione dei servizi erogati tramite le società partecipate. In tali casi, il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000.

Di DARE ATTO che per quanto riportato al precedente punto, la presente costituisce informativa resa al Collegio dei Revisori dei Conti, al solo fine di recepire e riportare in deliberazione le osservazioni dagli stessi formulate, in assenza di rilascio del parere.

VISTA la legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P. e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.

Con voti _____ ;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in premessa **la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, accertandole** come da allegata relazione (All. A), a firma del Responsabile del Settore Economico-finanziario, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che ad oggi le società partecipate dall'ente e rientranti nella previsione dell'art.2 del TUSP sono le seguenti:

- **CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LIQUIDAZIONE**

Codice Fiscale : 00634700868

Anno di costituzione: 1995

Forma giuridica: Consorzio fra comuni

Stato della società: in liquidazione

Quota di partecipazione dell'ente: 37,34%

Finalità: gestire il servizio pubblico di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione Dell'acqua.

Sito Internet: dismesso

- **A.T.O.ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE tra la provincia di Enna e i comuni facente parte della provincia.**

Codice Fiscale : 01058960863

Anno di costituzione: 2002

Forma giuridica: S.P.A.

Stato della società: in liquidazione

Quota di partecipazione dell'ente: 4%

Finalità: La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'ato, in conformità alle legislazioni vigenti.

Sito Internet: Dismesso

- **SICILIA AMBIENTE S.P.A.IN LIQUIDAZIONE**

Codice Fiscale : 00548140862

Anno di costituzione: 1989

Forma giuridica: s.p.a.

Stato della società: in liquidazione

Quota di partecipazione dell'ente: 5%

Finalità: -Lo scopo della società è operare nel Settore dell'acqua, dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, dei fanghi biologici e di origine industriale e comunque in ogni campo attinente alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente.

Sito Internet: Dismesso

- **SOCIETA'CONSORTILE A.R.L." GAL ROCCA DI CERERE Geopark"**

Codice Fiscale : 00667240865

Anno di costituzione:

Forma giuridica: società a.r.l

Stato della società: attiva

La quota di partecipazione dell'ente: 1,1%

Finalità: società mista pubblico-privata che ha per oggetto primario la promozione, e lo sviluppo del territorio degli Enti facente parte della società con finalità rientranti nel programma comunitario "leader II".

Sito internet: <https://www.roccadicerere.eu>

- **S.R.R. Enna Provincia ATO 6 "SOCIETA'PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Codice Fiscale : 01201410865

Forma giuridica: società consortile per azioni

Stato della società: attiva

Quota di partecipazione dell'ente: 4,36%

Finalità: coordinamento, attuazione e svolgimento associato dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi.

Sito internet: <https://srrennaprovincia.it>

- **SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. Tra i comuni di Catenanuova e Centuripe**

Codice Fiscale : 01201410865

Forma giuridica: s.r.l.

Stato della società: attiva

Quota di partecipazione dell'ente: 50%

Finalità: gestione di raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento, raccolta e trasporto.

Sito internet: <https://www.saes-rc.it>

- **ATI- ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA subentrata al CONSORZIO ATO IDRICO N. 5 - ENNA in liquidazione in data 01/09/2020**

Codice Fiscale : 01282460862

Forma giuridica: Consorzio istituito ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016,

Stato della società: attiva

Quota di partecipazione dell'ente: 4,26%

Finalità: organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di "Enna" e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio idrico sul territorio comunale.

Sito internet: <https://atienna.it>

- **A&T AMBIENTE E TECNOLOGIA s.r.l.**

Codice Fiscale : 01220960866

Forma giuridica: s.r.l.

Stato della società: attiva

Quota di partecipazione dell'ente: partecipata indirettamente per il tramite della SRR ATO 6

Finalità: ha come oggetto sociale, la realizzazione e/o gestione di impianti, in dotazione e/o in gestione nell'ambito della SRR ennese, connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;

Sito internet: <https://ambientetecnologia.it>

3. Di dare atto che la presente revisione periodica è effettuata per ogni partecipazione sulla base delle informazioni di dettaglio contenute nelle allegate schede di rilevazione trasmesse dalle società attive

SAES s.r.l (All.1), SRR Enna Provincia Ato 6 (All.2), ATI Assemblée Idrica Enna (All.3), A&T Ambiente e Tecnologia (All.4) Gal Rocca di Cerere Geopark (All.5);

- 4. Di dare atto che le società in liquidazione non necessitano di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall'art. 24 TUSP per le motivazioni espresse nell'allegata relazione (All.A);**
- 5. Di dare atto, altresì che dall'ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, ovvero le società che gestiscono il Servizio raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (SAES s.r.l. Ed SRR Enna Provincia ATO 6), i Consorzi (ATI Assemblée Territoriale Idrica Enna) la cui partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge e la società "Ambiente e Tecnologia s.r.l." Partecipata indirettamente per il tramite della S.R.R. ATO 6, non esercitando l'Ente nessun controllo.**
- 6. Di dare atto che ai sensi della Legge 145/2018, comma 724 (legge di bilancio 2019), le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 175/2016, non si applicano alla partecipata Società Consortile a.r.l. Rocca di Cerere geopark, in quanto G.A.L., Gruppo di Azione Locale costituito ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e pertanto società a partecipazione pubblica rientrante nel disposto di cui all'art. 4 comma 6 della medesima legge;**
- 7. Di dare atto che la relazione redatta ai sensi dell'art. 30 comma 2 D.lgs n. 201/2022 costituisce appendice all'allegata relazione (All.E) alla presente deliberazione atteso che fra le partecipate detenute dal Comune di Regalbuto vi è la SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. Tra i comuni di Regalbuto e Centuripe, per l'affidamento in house providing del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e del servizio di sosta a pagamento d'importanza marginale rispetto al servizio di raccolta e smaltimento rifiuto;**
- 8. Di dare atto che l'Ente, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta anche in considerazione di quanto riportato nell'allegata relazione (All. A);**
- 9. Di comunicare gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso al seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;**
- 10. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana- Palermo, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;**
- 11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. N. 267/2000;**

il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Marco Amato

IL Consigliere Anziano

F.to Sofia Contino

Il Vice Segretario Comunale

F.to D.ssa L' Episcopo Angela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno 29.12.2025, per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 29.12.2025, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22/12/2025

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza comunale,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa L' Episcopo Angela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,


IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato A

**REVISIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D. LGS. 175/2016
(Art. 20, c. 1)**

AL 31/12/2024

Delibera C.C. n. del



Comune di Regalbuto

Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 e s.m.i. recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.). Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016 e successivamente modificato dal D.to lgs 16/06/2017 n. 100, stabilisce, all'art. 20, "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Al successivo comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per questo Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 - Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli

altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società **in house** hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.

Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 — Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 e. 4).

Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti — sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni, I Consorzi, etc.)

1.6 — Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, **ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.**

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro (art. 20, comma 2, lettera d)- cfr.art. 26, comma 12

quinquies);

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art 20, comma 2, lettera e).

Dopo alcune deroghe disposte dal legislatore, diventerà operativo a partire dal 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soci pubblici di alienare le società che, nel triennio precedente, non hanno superato la soglia di fatturato minimo previsto dal Tusp, inteso quale "ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche" (Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, delibera n. 54/2017/PAR).

Inizialmente, il comma 5-ter dell'articolo 24 del Tusp, introdotto dall'articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 73/2021, aveva autorizzato gli enti a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche per l'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Successivamente tale possibilità è venuta meno, pertanto dal 1° gennaio 2023 gli enti dovranno dismettere le partecipazioni in società con un fatturato inferiore ad un milione di euro, indipendentemente dal loro andamento gestionale, prospettandosi, anche, la liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni non dismesse.

Per evitare la dismissione e mantenere la titolarità di partecipazioni in società efficienti ma che non conseguono il fatturato minimo previsto dal Tusp, sarà necessario:

- conferire a tali società ulteriori servizi idonei ad accrescere la soglia di fatturato fino a soddisfare i requisiti di legge,
- oppure promuovere per le stesse programmi di sviluppo industriale al medesimo scopo
- attivare processi di aggregazione, fusione o incorporazione tra società con oggetto sociale simile (o complementare) operanti nella medesima area di territorio.

Le conseguenze della mancata alienazione sono:

- l'impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali nei confronti della società;
- la liquidazione in denaro della partecipazione.

1.7 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

2. - ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI REGALBUTO

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

- Nel dettaglio il quadro di riferimento al 31/12/2024 delle Società **partecipate direttamente** dal Comune di Regalbuto è il seguente:

2.1 S.R.R."SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI" ATO n.6 - Enna

Codice Fiscale : 01201410865

Anno di costituzione: 2013

Forma giuridica: società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica

Stato della società: attiva

Capitale sociale: € 120.000,00 di cui il 95% riservato ai comuni con quota calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, mentre il restante 5% costituisce la quota di capitale della Provincia Regionale di Enna

La quota di partecipazione dell'Ente è del 4,36% pari ad un valore nominale di € 4.970,40

2.2 SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. tra i comuni di Regalbuto e Centuripe

Codice Fiscale : 01201410865

Anno di costituzione: 2016

Forma giuridica: s.r.l.

Stato della società: attiva

Capitale sociale: € 10.000,00

La quota di partecipazione dell'Ente è del 50% pari ad € 5.000,00

2.3 A.T.O. ENNAEUNO S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE tra la provincia di Enna e i comuni facenti parte della provincia.

Codice Fiscale : 01058960863

Anno di costituzione: 2002

Forma giuridica: S.P.A.

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura: 2009

Capitale sociale: € 100.001,00

La quota di partecipazione dell'Ente è 4% pari a un valore nominale di € 3.951

- Il quadro di riferimento al 31/12/2024 delle Società **partecipate indirettamente** dal Comune di Regalbuto è, invece il seguente:

2.4 A&T AMBIENTE E TECNOLOGIA S.r.l.

Codice Fiscale : 01220960866

Anno di costituzione: 2015

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale

Stato della società: Attiva

Quota di partecipazione: Società partecipata indirettamente per il tramite della S.S.R. Enna Provincia ATO 6, senza alcun controllo da parte dell'Ente.

- Il quadro di riferimento al 31/12/2024 **delle partecipazioni in Consorzi** per i quali la normativa richiamata non prevede la razionalizzazione è il seguente:

2.5. G.A.L. gruppo di azione locale "ROCCA DI CERERE GEOPARK" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L

Codice Fiscale : 00667240865

Anno di adesione: 2009

Forma giuridica: società a.r.l a capitale misto con prevalente capitale privato

Stato della società: attiva

Capitale sociale: € 81.078,98 di cui il 51% è riservato ai soci di parte privata ed il restante 49% è riservato ai soci di parte pubblica

Quota di partecipazione dell'Ente 1,1% pari ad un valore nominale di € 900,00

2.6 CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00634700868

Anno di costituzione: 1995

Forma giuridica: Consorzio fra comuni

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura: 2006

Quota di partecipazione dell'Ente: 37,34%

2.7 ATI – Assemblea Territoriale Idrica di Enna

Codice Fiscale : 01282460862

Anno di costituzione: gennaio 2016

Forma giuridica: Consorzio fra Comuni

Stato della società: attiva

Quota di partecipazione dell'Ente: 4,26%

**3. RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS.175/2016**

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato alla data del 31/12/2022 di seguito meglio dettagliate.

SCHEDA N. 3.1

S.R.R."SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI" ATO n.6 – Enna

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCTIBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

L'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 prevede che le Regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito di cui al successivo comma 2 , alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

L'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

La legge regionale 8 aprile 2010 n .9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n.244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008 n. 25;

Ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 6- Enna.

La legge regionale 8 aprile 2010 n .9, in particolare l'articolo 6 comma 1, in attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

Ai sensi delle disposizioni di legge sopracitate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria, fatta salve la facoltà dei singoli comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n .9;

Il capitale della Società previsto nello Statuto, adottato con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n .9 è determinato in € 120.000,00 di cui il 95 % riservato ai comuni- con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5% costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all' AT 0 ;

Alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale a pari ad € 4.970,40 .

Lo Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro prevede che:

- alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati
- la durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;
- gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito;
- nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonchè gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La società esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del d.to lgs 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.9/10.

Alla S.R.R., sono altresì affidati tutta una serie di competenze meglio dettagliate nell'atto costitutivo della società approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente con atto n. 78 del 30/08/2012.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

La partecipazione in detta società è obbligatoria per legge, in quanto prevista e disciplinata dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., ed è stata istituita per la produzione di un servizio di interesse generale e pertanto rientrante tra le tipologie dell'art. 4 c. 1 del TUSP (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti).

I Bilanci della società risultano a pareggio, come si evince dal seguente prospetto:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
S.R.R. ATO6 Enna	4,36	Pareggio	Pareggio	pareggio	Pareggio	Pareggio

Il fatturato inteso quale "ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche" (Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, delibera n. 54/2017/PAR) conseguiti nel triennio precedente è il seguente:

BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
792.774,00	1.061.532,00	1.354.684,00

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

La partecipazione in detta società è obbligatoria per legge, in quanto prevista e disciplinata dalla L.R. 9/2010 e s.m.i. Pertanto nessuna delle condizioni rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 20, c.2 del TUSP possono essere applicate a detta società.

SCHEDA N. 3.2

SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. tra i comuni di Regalbuto e Centuripe

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITÀ O MENO DELLA SOCIETÀ AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

Premesso che l'ATO Enna Euno S.p.A., società d'ambito costituita per la gestione integrata del servizio rifiuti, organismo a totale capitale pubblico locale partecipata anche dai Comuni di Centuripe e Regalbuto nell'anno 2015 risultava già in liquidazione ex art. 19, comma 2-bis della L.r. n. 9/2010;

Che con D.D.G. N. 593 del 07/05/2015 veniva approvato da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana il Piano d'Intervento dell'ARO "Regalbuto-Centuripe" per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di detti comuni;

Che il Comune di Centuripe ed il Comune di Regalbuto, in accordo agli intendimenti espressi con atti di C.C. n. 44/2015 e n. 68/2015, circa la scelta della modalità di affidamento in house del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, conformemente ai contenuti ed alle indicazioni del Piano di Intervento ARO approvato ed in linea con la normativa di riferimento circa le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in data 2 febbraio 2016, costituivano, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett.c) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Centuripe e del Comune di Regalbuto, denominata: "SAES - SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI società a responsabilità limitata", quale organismo proprio, allo scopo di gestire il predetto servizio;

Con delibera di G.M. n. 104 del 31/05/2016 l'Ente procedeva all'affidamento *in house providing* del servizio di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti per i Comuni di Regalbuto e Centuripe costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) alla SAES s.r.l. società pubblica totalmente partecipata dai Comuni di Regalbuto e Centuripe e, con decorrenza dal 13 ottobre 2016 e per anni 7(Sette), nel rispetto della Legge Regionale 9/2010, veniva avviato il nuovo servizio di I.A. (igiene ambientale) da parte della società in house SAES s.r.l., secondo quanto stabilito dal contratto di affidamento del servizio sottoscritto in data 15/07/2016 ed esercitato sulla società il c.d. controllo analogo da parte dei Sindaci di Regalbuto e Centuripe.

In data 26/07/2023 a seguito della scadenza contrattuale, con atto di Consiglio Comunale n. 40 si procedeva nuovamente all'affidamento in House Providing del servizio di igiene ambientale alla SAES srl per ulteriori anni 7 (sette) nell'importo complessivo di € 6.921.924,00. Si procedeva, altresì, con il medesimo atto alla verifica della conformità dell'affidamento e della congruità dell'offerta nonché all'approvazione schema di contratto di servizio.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;
2. raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue [di rifiuto] urbane e

- industriali e loro eventuale riutilizzo;
3. raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento del rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
 4. attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione, manutenzione verde pubblico ed altri servizi correlati alla manutenzione e decoro urbano;
 5. commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
 6. altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio".

In data 13/03/2024 la Giunta Comunale con atto n. 39 propone al Consiglio Comunale l'*internalizzazione del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento* tramite la società partecipata in house SAES s.r.l. Il Consiglio Comune ne prende atto ed approva la relativa proposta in data 20/03/2024 con atto n. 17;

Il rapporto contrattuale ha avuto decorrenza dalla consegna del servizio avvenuta in data 8 aprile 2024 e per una durata di 2 anni, come stabilito dal C.C. nella deliberazione n. 17/2024, pertanto fino al 7 aprile 2026. Il Comune si riserva di prorogare o rinnovare il contratto ove consentito dalle disposizioni vigenti. Allo scadere del rapporto, SAES è obbligata a proseguire la gestione del servizio, senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni contrattuali, fino al rinnovo o all'affidamento ad eventuale nuovo gestore.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

La partecipazione in detta società è obbligatoria per legge, in quanto prevista e disciplinata della L.R. 9/2010 e s.m.i., Trattasi di società in house providing che gestisce principalmente un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
S.A.E.S. s.r.l società in house providing	50%	+ 59.839,81	+ 5.246,00	+ 9.909,00	+45.542,00	- 41.374,00

Il fatturato inteso quale "ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche" (Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, delibera n. 54/2017/PAR) conseguiti nel triennio precedente è il seguente:

BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
2.025.490,00	2.136.343,00	2.103.198,00

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

In considerazione delle caratteristiche del rapporto di servizio tra il Comune di Regalbuto e la SAES srl, l'attività principale svolta dalla partecipata risulta riconducibile agli interventi di cui alla lett. a) del c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, ovvero "a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*", che il successivo c. 4 del medesimo art. 4 del D. Lgs. 175/2016 consente di poter condurre attraverso il ricorso a società in house";

SCHEDA N. 3.3

ATO ENNAEUNO S.p.A in liquidazione

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

La società D'Ambito EnnaEuno S.p.a. è stata costituita nell'anno 2002 dal Commissario ad Acta nominato con D.D.G- dell'Assessorato EE.LL. n. 4526/2002 con delibera n. 1 del 23/12/2002 ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142, come recepito della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia Regionale di Enna ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale EN1 per assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

In particolare, la società provvedeva:

- alla raccolta differenziata;
- al servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non;
- allo spazzamento delle vie, degli edifici e delle aree pubbliche;
- allo scerbamento e sterramento di strade comunali e principali aperte al pubblico ecc.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo all'esercizio finanziario 2007.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

La società d'Ambito "ENNAEUNO S.P.A" è già in liquidazione e pertanto non necessita di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall'art. 24 TUSP

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Ai fini della trasparenza e dell'evidenza pubblica si da atto che l'Ente ha le seguenti partecipazioni in Consorzi ed in società consortili, per la quale normativa richiamata non prevede la razionalizzazione.

SCHEDA N. 3.4

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "G.A.L. ROCCA DI CERERE GEOPARK"

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

La Società nasce nel 1998 come G.A.L. (Gruppo di azione locale) per la realizzazione e la gestione, nella fascia sud-est della Provincia di Enna, del Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II.

La Società consortile a.r.l. Rocca di Cerere GEOPARK, costituita ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e seguenti c.c. rientra nel perimetro dell'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto società c.d. GAL (Gruppo di azione locale), disciplinata dal reg. CE n. 1303/2013 e dall'art. 61 de Reg. CE n. 508/2014, società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1998, fino al completamento dei relativi progetti, la cui partecipazione pubblica è consentita in virtù del combinato disposto di cui all'art. 4 comma 8 e art. 26 commi 7 e 9 del D.lgvo 175/2016.

La Società ha come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma organica, volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali, stimolando le capacità imprenditoriali del territorio e le iniziative pubbliche a sostegno, promovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

Sebbene la normativa richiamata non preveda la razionalizzazione si ritiene, per completezza delle partecipazioni detenute dal Comune illustrare le finalità, la situazione economica e le opportunità offerte dalla La SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "ROCCA DI CERERE" la quale è una società mista a prevalente capitale privato che attraverso la concertazione tra le parti sociali, soggetti pubblici e privati, nonché attraverso le varie forme concrete di partenariato ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale del comprensorio della provincia di Enna, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

La Società non persegue scopo di lucro e conta di perseguire i propri obiettivi anche attraverso:

- diagnosi territoriale locale;
- assistenza tecnica per la costituzione di partnership Locali;
- assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato;
- assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti da parte degli enti pubblici e privati consorziati e dei potenziali beneficiari;
- promozione dei progetti che contengono elementi innovativi e dimostrativi;
- supporto tecnico e animazione dello sviluppo rurale, individuando le necessarie iniziative per il rilancio degli enti pubblici e privati consorziati;
- studi di fattibilità, consulenza tecnica a favore degli enti pubblici e privati consorziati e delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e di altre attività di agricoltori e artigiani che intendono consorziarsi anche attraverso la ricerca di potenziali mercati;
- creazione di "sportelli" per orientare, consigliare e sostenere i giovani che desiderano avviare un'attività;
- sensibilizzazione della popolazione scolastica, all'identità e alle prospettive del loro territorio;
- animazione e promozione dello sviluppo rurale; - creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento al turismo, all'agricoltura, all'artigianato e al commercio;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo;
- incentivazione e sostegno all'artigianato, alla piccola e media impresa ed ai servizi;
- valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali;
- valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (geoturismo, scientifico, gastronomico, scolastico, ecc.);
- formazione professionale ed aiuti alla occupazione;
- consulenza, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero e di sviluppo anche in campo socioeconomico, agronomico, ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico;
- redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo socioeconomico;
- realizzazione e fornitura di servizi per la gestione delle imprese sotto il profilo contabile amministrativo, legale ed economico-finanziario, del marketing, della pubblicità, dell'informazione e della comunicazione, dell'informatica applicata, dell'innovazione tecnologica e dell'impatto ambientale, oltre che fornitura di servizi per l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
- ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, per la fruizione turistica, agrituristica, e la ristorazione, nonché per la gestione di punti vendita di prodotti e servizi offerti dalla società. La Società, nel trasferimento di eventuali risorse finanziarie ai destinatari delle iniziative selezionate nei piani e programmi, provvederà esclusivamente attraverso istituti di credito con i quali saranno sottoscritte idonee convenzioni. La Società, inoltre, potrà compiere, in via strumentale e- non prevalente, sia in Italia sia all'estero: - attività di carattere commerciale anche finalizzate al finanziamento dell'attività istituzionale;
- altre attività specifiche, comunque attinenti lo sviluppo locale, su incarico di Enti Pubblici o Privati;
- tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; - può anche assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; - può attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre ditte, società o organizzazioni aventi oggetto affine, connesso o Complementare al proprio. Restano

tuttavia espressamente escluse dall'attività della Società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti Leggi.

Alla luce di quanto su esposto la società non è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4 commi 1-3 TUSP, bensì nella categoria di cui al comma 6 dell'art. 4 del TUSP (d.to lgs 175/2016) in quanto GAL Gruppo di Azione Locale costituito a norma dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo.

VINCOLI DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO - FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

La partecipazione in detta società non è obbligatoria per legge, ma come anzidetto la normativa non prevede la razionalizzazione ma la scelta di eventuali cessioni delle quote societarie, molto esigue, l'1,11% del capitale sociale, pari ad € 900,00 di valore nominale, priverebbe il Comune e le imprese private locali di azioni positive tendenti ad ottenere finanziamenti statali, regionali e non anche europei finalizzati a promuovere lo sviluppo economico di tutto il territorio Regalbutese.

Nell'anno 2024 la società ha concesso contributi al Comune di Regalbuto per i seguenti lavori:

- 1) Valorizzazione e riqualificazione Itinerario Turistico all'interno del sito naturalistico denominato "Lago Pozzillo" per € 192.199,52;
- 2) Valorizzazione, riqualificazione e riconnessione Itinerario Turistico "Monte San Calogero - Lago Pozzillo" per € 99.982,18.

Inoltre i bilanci della società risultano in pareggio e nulla fa presagire il contrario per gli esercizi futuri, dai quali ne potrebbe scaturire un onere finanziario per l'Ente.

L'unico onere posto a carico dell'Ente è il contributo che versiamo ogni anno quale quota di compartecipazione che per l'anno 2024 ammonta ad € 1.165,00.

L'andamento dei bilanci dell'ultimo quinquennio è il seguente:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
Società Consortile a.r.l. GAL ROCCA DI CERERE	1,11%	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio

Il fatturato inteso quale "ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche" (Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, delibera n. 54/2017/PAR) conseguiti nel triennio precedente è il seguente:

BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
329.717,00	351.784,00	325.627,00

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Per le motivazioni di cui al precedente punto non sussistono motivazioni per l'alienazione di detta partecipata.

SCHEDA N. 3.5

ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA SUBENTRATA AL CONSORZIO ATO IDRICO N. 5 - ENNA IN LIQUIDAZIONE il 01/09/2020

L'Assemblea Territoriale idrica (ATI) di Enna è un Ente di governo d'Ambito (EGA), rappresentativo di tutti i Comuni della Provincia di Enna, ed è stata istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa e dalla Provincia Regionale di Enna.

La legge regionale n.19/2015 le attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, ed esercita le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ipso iure e non per conto degli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, escludendo sia la natura di società di capitale che quella di organismo strumentale e che, pertanto ne deriva l'estraneità dall'ambito delle società partecipate cui fa riferimento l'art. 20 del D.lgs n. 175/2016.

Dalla data del 1° settembre 2020 l'ATI di Enna è subentrata al Consorzio Ato 5 Enna a titolo universale con il trasferimento delle competenze, delle funzioni, del personale e del contratto di gestione con AcquaEnna scpa.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

Sebbene la normativa richiamata non preveda la razionalizzazione si ritiene, per completezza della partecipazione detenuta dal Comune illustrare le finalità e la situazione economica dell'ATI:

Tale organizzazione è sorta per garantire:

- la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- livelli e standard di qualità e di consumo omogenei adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- la protezione, in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 del Decr. Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e del Decr. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;
- l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

- la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
- l'affidamento del servizio idrico integrato;
- l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
- l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n. 36/1994;
- l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

• **La partecipazione in detta Assemblea, è obbligatoria per legge**, e come anzidetto la normativa non prevede la razionalizzazione ma ai fini della trasparenza e dell'evidenza pubblica si precisa che essendo subentrata al Consorzio ATO idrico di Enna il 01/09/2020 i bilanci relativi al quinquennio precedente sono quelli dell'ATO, ad ogni modo si da atto di quanto segue:

• L'andamento dei bilanci del Consorzio ATO Idrico prima e dell'ATI poi, in contabilità finanziaria dell'ultimo quinquennio è il seguente:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECI P.	BILANCIO ATI 2020	BILANCIO ATI 2021	BILANCIO ATI 2022	BILANCIO ATI 2023	BILANCIO ATI 2024
ATI subentrata al Consorzio ATO IDRICO N.5 ENNA in liquidazione	4,26%	-657.715,20	930,49	28.163,04	24.230,52	-19.761,00

Il fatturato inteso quale "ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche" (Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, delibera n. 54/2017/PAR) conseguiti nel triennio precedente è il seguente:

BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
1.130.464,18	1.613.096,18	1.642.225,00

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Trattasi di Consorzio, per il quale normativa richiamata non prevede la razionalizzazione, tra l'altro obbligatorio per legge, non può essere oggetto di alienazione da parte del Comune.

SCHEDA N. 3.7

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00634700868

Anno di costituzione: 1995

Forma giuridica: Consorzio fra comuni

Stato della società: in liquidazione soggetta a procedura fallimentare

Anno di inizio della procedura: 2006

La quota di partecipazione dell'Ente: 37,34%

Finalità: gestire il servizio pubblico di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso, sia civile che industriale per il fabbisogno dei comuni consorziati e dei comuni vicini.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Trattasi di Consorzio, per il quale normativa richiamata non prevede la razionalizzazione. tra l'altro obbligatorio per legge, oggi in liquidazione con vincolo di partecipazione dell'Ente fino alla conclusione delle procedure di liquidazione, esperite le quali la partecipazione del Comune di Regalbuto risulterà cessata.

CONCLUSIONI

Dal contesto normative complessivo, si evince che le finalità del T.U.S.P., prioritariamente è il perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo **vanno escluse** le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, ovvero **le società che gestiscono il Servizio di Rifiuti Solidi Urbani (SAES e SRR), i Consorzi** la cui partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge e la società "Ambiente e Tecnologia s.r.l." partecipata indirettamente per il tramite della S.R.R. Ato6 Enna, non esercitando l'Ente nessun controllo.

Le società in liquidazione, non necessitano di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall'art. 24 TUSP in quanto il Comune dovrà mantenere la partecipazione fino alla conclusione delle procedure di liquidazione, esperite le quali la Partecipazione risulterà cessata.

Va esclusa la partecipazione societaria al "GAL TERRE ROCCA DI CERERE" in quanto GAL- Gruppo di Azione costituito ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) 13/03/2013 e pertanto, ai sensi della Legge 145/2018, comma 724 non si applicano a detta società le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge n. 175/2016 (TUSP).

In conclusione, in base al TUSP, il Comune di REGALBUTO non ha partecipazioni in società che non abbiano i requisiti previsti nello stesso decreto e pertanto si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

(Dott.ssa Maria Grazia Di Benedetto)

APPENDICE
All' allegato A

RELAZIONE
SULLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA
(Ex art. 30 D.LGS n. 201/2022)

Al 31/12/2024

SERVIZIO DI IGIENE URBANA
E
AEREE DI SOSTA A PAGAMENTO
IN HOUSE PROVIDING

Atto di C.C. n. del

Premesso che:

- In data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, co. 1);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli a rilevanza economica o servizi di interesse generale a livello locale ovvero i servizi «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, co. 1 lett. c);
- il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»;
- i servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale;

Che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;

c) affidamento a società in house;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

CONSIDERATO, altresì che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che:

1. *i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori; Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;*
3. *il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);*
4. *per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023;*
5. *per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente;*

6. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (TUSP).

CONSIDERATO che ai fini della ricognizione in oggetto, di concerto con i settori competenti, sono stati individuati i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica e quindi soggetti a verifica periodica da parte del Comune di REGALBUTO. i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Igiene urbana	Affidamento in house providing del servizio	SAES Società Ambiente e servizi s.r.l. tra i Comuni di Rgalbuto e Centuripe	Anni 7 con scadenza il 27/07/2030	Tecnico
2	Area di sosta a pagamento	Affidamento in house providing del servizio	SAES Società Ambiente e servizi s.r.l. tra i Comuni di Rgalbuto e Centuripe	Dal 08/04/2024 al 07/04/2026	Polizia Municipale

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 201/2022 la relazione ricognitiva relativa ai servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati alla società in house SAES s.r.l. costituisce Appendice al Piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 come di seguito strutturata:

*RELAZIONE EX ART. 30
D.LGS N. 201/2022*

Ricognizione al 31/12/2024

*SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN
HOUSE PROVIDING*

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Servizio di gestione Integrata dei rifiuti
SOGGETTO TITOLARE DELL' AFFIDAMENTO	<p><i>SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. tra i comuni di Regalbuto e Centuripe –</i> <i>Codice Fiscale : 01201410865</i> <i>Anno di costituzione: 2016</i> <i>Forma giuridica: s.r.l.</i> <i>Stato della società: attiva</i> <i>Capitale sociale: € 10.000,00</i> <i>La quota di partecipazione dell'Ente: 50% pari ad € 5,000,00</i> <i>Tipologia di controllo: Controllo analogo congiunto.</i></p>
TIPO DI AFFIDAMENTO	<p>Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. <i>L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;</i></p> <p><i>Con D.D.G. N. 593 del 07/05/2015 è stato approvato da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana il Piano d'Intervento dell'ARO "Regalbuto-Centuripe" per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di detti comuni;</i></p> <p><i>Il Comune di Centuripe ed il Comune di Regalbuto, in accordo agli intendimenti espressi con atti di CC. n. 44/2015 e n. 68/2015 circa la scelta della modalità di affidamento in house providing del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, conformemente ai contenuti ed alle indicazioni del Piano di Intervento ARO approvato ed in linea con la normativa di riferimento circa le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in data 2 febbraio 2016 hanno costituito,</i></p>

	<p>ai sensi dell'art.113, comma 5, lett.c) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Centuripe e del Comune di Regalbuto, denominata: "SAES - SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI società a responsabilità limitata", quale organismo proprio, allo scopo di gestire il predetto servizio.</p>
<p>DURATA DELL’AFFIDAMENTO</p>	<p>Con delibera di G.M. n. 104 del 31/05/2016 l’Ente ha proceduto all’affidamento in house providing del servizio di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti per i Comuni di Regalbuto e Centuripe costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) alla SAES s.r.l. società pubblica totalmente partecipata dai Comuni di Regalbuto e Centuripe e dal 13 ottobre 2016 <u>e per anni 7 (contratto scadente il 28/07/2023)</u> nel rispetto della Legge Regionale 9/2010 è stato avviato il nuovo servizio di I.A. (igiene ambientale) da parte della società in house SAES s.r.l., secondo quanto stabilito dal contratto di affidamento del servizio sottoscritto in data 15/07/2016 ed esercitando sulla società il c.d. controllo analogo da parte dei Sindaci di Regalbuto e Centuripe.</p> <p>In data 26/07/2023 a seguito della scadenza contrattuale, con atto di Consiglio Comunale n. 40 si procedeva nuovamente all’affidamento in House Providing del servizio di igiene ambientale alla SAES srl per ulteriori anni 7 nell’importo complessivo di € 6.921.924,00. Si procedeva, altresì, con il medesimo atto alla verifica della conformità dell’affidamento e della congruità dell’offerta nonché all’approvazione schema contratto di servizio</p>

<p>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</p>	<p>La società ha operato dalla sua costituzione e sino alla data odierna conformemente al contratto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, svolgendo principalmente le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;</i><i>2. attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione, manutenzione verde pubblico ed altri servizi correlati alla manutenzione e decoro urbano;</i><i>3. commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;</i><i>4. altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio".</i>
--	--

**ANDAMENTO ECONOMICO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO**

La partecipazione in detta società è obbligatoria per legge, in quanto prevista e disciplinata della L.R. 9/2010 e s.m.i., Trattasi di società in house providing che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Al fine di poter valutare un effettivo bilancio in merito alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti e all'impatto sulla finanza pubblica, si è condotto uno studio economico approvato dall'assemblea dei soci sulle previsioni di bilancio previste nel "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (P.E.F) 2022- 2025 approvato con Delibera di C.C, n. 31 del 27/06/2022 (Allegato A)"- Aggiornamento biennale con atto del C.C. n. 43 del 17/07/2024.

Per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale

- 1. ha acquisito, con protocollo n. 9842 del 16/05/2022, il PEF grezzo 2022 trasmesso dal Gestore del Servizio SAES s.r.l con allegata relazione e dichiarazione di assunzione di veridicità firmata dal legale rappresentante;*
- 2. che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato SAES s.r.l., a cui sono stati aggiunti i costi di gestione del servizio, delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, gestiti direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di Regalbuto che ammonta rispettivamente a:*
 - anno 2022 € 1.140.770,00 a lordo dell'IVA e delle detrazioni di cui art.1.4 det.2-2021 pari ad € 3.822,00*
 - anno 2023 € 1.160.972,00 a lordo delle detrazioni di cui art.1.4 det.2-2021 pari ad € 3.822,00;*
 - anno 2024 € 944.323,60 a lordo dell'IVA e delle detrazioni di cui art.1.4 det.2-2021;*
 - anno 2025 € 1.006.512,10 a lordo dell'IVA e delle detrazioni di cui art.1.4 det.2-2021.*

		<p>3. con pec prot. n. 10045 del 16/05/2022, il dirigente del Settore Economico Finanziario lo ha trasmesso alla Società d'Ambito "SRR Enna ATO 6" avente funzione di EGATO, per le verifiche richieste secondo le disposizioni dell'ARERA e la conseguente validazione dei dati;</p> <p>4. mentre il Pef relativo all'aggiornamento biennale 2024/2025 è stato trasmesso con pec del 01/07/2024 prot. n. 13565.</p> <p>5. la Società d'Ambito SRR Enna ATO 6, ha trasmesso all'Ente Comune di Regalbuto l'Attestazione di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 redatto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/R/RIF con pec del 03/05/2021 assunta al protocollo dell'Ente in data 23/05/2022 al n. 10618, mentre quella relativa all'aggiornamento in data 03/07/2024 prot. n. 1741;</p> <p>6. il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021.</p> <p><i>Il PEF è stato aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora, debitamente motivata, se ne ravvisino le necessità;</i></p> <p>Il Consiglio Comunale in data 17/07/2024 con atto n. 43, ha provveduto all' Approvazione aggiornamento biennale del piano economico finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (p.e.f.) 2024-2025</p> <p><i>A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF è stato trasmesso, a cura della SRR ATO 6 all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo</i></p>
--	--	--

	<p><i>dei rifiuti e del telecalore, per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti.</i></p> <p><i>La società, inoltre, al fine di avere il minore impatto sulla finanza dell'Ente, in relazione allo svolgimento del servizio si adopera affinché vengano stipulati convenzioni con piattaforme nazionali e consorzi di filiera per accesso a finanziamenti COREVE, CDC RAEE, COREPLA, COMIECO, CORIPETecc.</i></p> <p><i>Si riportano di seguito il risultato d'esercizio degli ultimi cinque anni, nonché il fatturato inteso quale "ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche" conseguiti nel triennio precedente.</i></p>
<p>EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO</p>	<p>Obiettivo prioritario per il Comune e per la SAES è il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per quanto attiene gli aspetti sociali. Tale sostenibilità deve peraltro abbinarsi alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale. La SAES si impegna costantemente al raggiungimento di tali obiettivi con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati per tipologia, dal 2016 ad oggi senza interruzione di servizio; 2. Attività di inclusione sociale, convenzione ed avviamento a tirocini formativi con gli Sprarr (oggi SAI) dei due comuni ; 3. Collaborazione con Associazioni dei due territori, convenzioni per la sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata; 4. Servizio di distribuzione porta a porta opuscoli calendario raccolta differenziata; 5. Piano di spazzamento meccanizzato con noleggio spazzatrice per entrambi i comuni;

6. Implementazione piattaforma Srr per attuazione delibera Arera 15/2022/R/Rif e trasmissione nuova carta dei servizi che conformemente alla Delibera sopra citata è pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente Rifiuti del Sito della SRR, dei Comuni di Regalbuto e Centuripe e della SAES (<https://www.saes-rc.it/amministrazione-trasparente>);

Altro obiettivo per l'Ente di concerto con la SAES è, altresì, quello di aumentare la RACCOLTA DIFFERENZIATA dei rifiuti. Per la SAES la raccolta differenziata è ricerca ed innovazione. È pensiero che, attraverso l'impegno di una comunità, diventa sistema per guardare con gli occhi della natura. È impegno quotidiano per un futuro più consapevole e sostenibile dove quello che oggi chiamiamo rifiuto domani possa dirsi risorsa.

Negli ultimi cinque anni la SAES ha ottenuto i seguenti obiettivi:

1. Regolamentata la consegna trimestrale dei kit sacchetti per la raccolta differenziata;
2. eliminazione di microdiscariche;
3. Incremento raccolta differenziata a Regalbuto:
2020 (50,27%)
2021 (55,52%)
2022 (61,30%)
2023 (63,17%)
2024 (64,47%)

4. Iscrizione ai consorzi di filiera: Corepla, Coreve, Comieco, CDC RAEE con apposita autorizzazione dei due CCR, CDC NPA, CORIPET.

La società si prefissa per il 2025 e seguenti i seguenti obiettivi attraverso le seguenti iniziative:

1. Realizzazione Programma di investimenti in beni strumentali;
2. Raggiungere il 65% di differenziata (media annuale);
3. Realizzazione Centro Riuso presso il CCR, "secondo il principio riduci, riusa e ricicla";

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Promuovere incontri attività produttive e commerciali per sensibilizzare sul tema raccolta differenziata; 5. Progetto Economia Circolare (Scuola - SAES); 6. Accesso a nuovi finanziamenti per migliorare il servizio di Raccolta Rifiuti RAEE; 7. Trasmissione questionari ON-LINE su tutti i profili social degli utenti, per migliorare la raccolta dei rifiuti; 8. Tariffazione puntuale al fine di consentire l'introduzione di una tariffa calcolata in parte in base alla reale produzione di rifiuto conferito dall'utente; 9. Programma Sperimentale Mangia Plastica, grazie al nuovo eco-compattatore acquistato con il contributo del "Ministero dell'ambiente"; 10. Accesso a nuovi finanziamenti per la realizzazione di un Pannello di Controllo digitale per i rifiuti, al fine di avere in tempo reale i livelli di riempimento dei bidoni e nel caso di porta a porta l'avvenuta esposizione riempimento o meno; 11. Migliorare la regolamentazione dei rifiuti del mercato settimanale, mediante sensibilizzazione e rafforzamento del sistema di raccolta rifiuti presso gli spazi dedicati al mercato settimanale; 12. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema "littering" attraverso lo sport è possibile, Ecomaraton - Progetto corsa, raccogliere i rifiuti in punti sensibili durante lo svolgimento di attività sportiva; 13. Realizzazione di una mappatura della nostra cittadina, per avere un quadro più chiaro sui punti critici (micro-discardie) su cui intervenire; 14. Realizzazione di una mappatura aggiornata alle nuove utenze, fuori dal centro storico; 15. Migliorare lo spazzamento meccanico e manuale; 16. Rafforzare i controlli sui servizi svolti dal gestore attraverso nuove piattaforme gestionali (accesso a nuovi finanziamenti); 17. Vetro Pulito, partecipazione al prossimo bando (COREVE), al fine di continuare sulla strada della sostenibilità; 18. Adesione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti;
--	---

			19. Adesione al Forum Nazionale sull'alimentazione e nutrizione, salute alimentare e ambiente, tema strettamente collegati.
		ONERIE E RISULTATI IN CAPO ALL'ENTE AFFIDANTE	<p>Gli oneri sono quantificati nei PEF approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente negli anni: Nel corso del quadriennio precedente sono stati liquidati alla SAES s.r.l. i seguenti importi (I.V.A. compresa): anno 2021 € 1.056.815,13 anno 2022 € 1.071.767,40 anno 2023 € 1.078.319,22 anno 2024 € 944.323,60</p>
		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<p>Si rimanda alla relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 e s.m.i. ,approvata con delibera di C.C. n. 40 del 26/07/2023 "<i>Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla SAES. Verifica conformità dell'affidamento e della congruità dell'offerta, approvazione schema contratto di servizio</i>", regolarmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente,</p> <p>E all'allegata relazione sulla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prot. 165 del 11/012/2025 resa ai sensi dell'art. 30 del d.Lgs n. 201/2022 dalla SAES s.r.l. ed assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 24671.</p>

PRINCIPI FONDAMENTALI

Eguaglianza

La Saes, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socioeconomiche. Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. La SAES si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali; inoltre si impegna a prestare una particolare attenzione nell'erogazione del servizio nei confronti dei soggetti

diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

A tale scopo la SAES provvede a:

1. organizzare e mantenere attivo un sito internet funzionante ed accessibile, con un dettaglio di contenuti aggiornati, nel rispetto degli standard internazionali. Per "accessibilità" s'intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi di un sito web raggiungibili e fruibili dal maggior numero di soggetti www.saes-rc.it, al fine di garantire la fruibilità della consultazione;
2. ridurre al minimo, per quanto possibile, l'attesa agli sportelli fisici;
3. in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio minimizzare il disagio conseguente.

Imparzialità

La SAES ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l'erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

Continuità

La Saes fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, la SAES deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, auspicabilmente entro il tempo di recupero indicato per ogni servizio, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere, a richiesta, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata dell'interruzione.

Partecipazione e accesso agli atti

La SAES garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente può produrre reclami, memorie e documenti e prospettare osservazioni, cui la SAES è tenuta a dare riscontro.

L'utente ha comunque diritto di accedere ai documenti ed alle informazioni detenuti dalla SAES rispetto ai quali l'utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della n. 241 del 1990 e s.m.i.. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono regolate dall'art. n. 25 della medesima Legge e possono essere esercitate indirizzando l'istanza alla casella elettronica certificata della SAES.

Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo, conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

Cortesia

La SAES garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, ad impegnarsi a soddisfare, ove possibile, le sue richieste.

CONSIDERAZIONI FINALI:

Si rimanda alla relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 e s.m.i. ed approvata con delibera di C.C. n. 40 del 26/07/2023 regolarmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, con la quale si è provveduto all'**"Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla SAES. Verifica conformità dell' affidamento e della congruità dell' offerta, approvazione schema contratto di servizio"**.

Per i dettagli relativi all'annualità oggetto della presente relazione si rimanda all'allegata relazione sulla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prot. 165 del 11/01/2025 resa ai sensi dell'art. 30 del d.Lgs n. 201/2022 dalla SAES s.r.l. ed assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 24671.

RELAZIONE EX ART. 30
D.LGS N. 201/2022

Ricognizione al 31/12/2024

PARCHEGGI/SOSTA A PAGAMENTO

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Regalbuto
SOGGETTO TITOLARE DELL'AFFIDAMENTO	<i>Società: SAES s.r.l. Società Ambiente e Servizi sede legale: c/o Comune di Regalbuto P.zza della Repubblica n. 1 Partita IVA: 01227990866</i>
TIPO DI AFFIDAMENTO	<i>Contratto di Servizio secondo il modello in house</i>
MODALITA' DI AFFIDAMENTO	<i>In data 13/03/2024 la Giunta Comunale con atto n. 39 propone al Consiglio Comunale l'internalizzazione del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento tramite la società partecipata in house SAES s.r.l. Il Consiglio Comune ne prende atto ed approva la relativa proposta in data 20/03/2024 con atto n. 17;</i>
DURATA DELL'AFFIDAMENTO	<p><i>Con nota prot. n. 2424 del 07/12/2023 la precedente società OUSET, titolare del contratto di appalto del servizio in vista dell'imminente scadenza del contratto di appalto prevista per il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 5 del contratto, chiedeva la proroga di un anno.</i></p> <p><i>Lo stesso giorno (07/12/2023) con prot. n. 24248 il Comando di Polizia Locale rispondeva che era intendimento dell'Amministrazione concedere il servizio alla partecipata SAES s.r.l. a far data 18/03/2024.</i></p> <p><i>Si comunicava altresì alla società OUTSET che la stessa doveva garantire il servizio alle stesse condizioni fino al 17 marzo 2024 e di interromperlo il 18/03/2024.</i></p> <p><i>Il rapporto contrattuale ha avuto decorrenza dalla consegna del servizio avvenuta in data 8 aprile 2024 e per una durata di 2 anni, come stabilito dal C.C. nella deliberazione n. 17/2024, pertanto fino al 7 aprile 2026. Il Comune si riserva di prorogare o rinnovare il contratto ove consentito dalle disposizioni vigenti. Allo scadere del rapporto, SAES è obbligata a proseguire la gestione del servizio, senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni contrattuali, fino al rinnovo o all'affidamento ad eventuale nuovo gestore.</i></p>

<p>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</p>	<p><i>Il Servizio di gestione della sosta delle aree destinate a parcheggio siti nel Comune di Regalbuto ed individuati per complessive n. 84 stalli secondo quanto indicato nell'art. 2 del contratto Rep n.2651 comprende:</i></p> <p><i>a. gestione della sosta a pagamento senza custodia dei veicoli, nelle strade e nelle aree in cui il concedente, anche in via temporanea, subordina la sosta al pagamento di una tariffa;</i></p> <p><i>b. installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di controllo della sosta (parcometri e altri sistemi di esazione della tariffa di sosta);</i></p> <p><i>c. esazione delle tariffe mediante parcometro e ogni altro sistema di riscossione con procedure automatiche (app, carte di debito e di credito, telepass, ecc.), con relativo servizio di scassetamento dei parcometri;</i></p> <p><i>d. implementazione di nuove modalità di pagamento;</i></p> <p><i>e. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle aree soggette a tariffazione;</i></p> <p><i>f. interventi di adeguamento, implementazione e ripristino della segnaletica e delle altre dotazioni anche in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali;</i></p> <p><i>g. fornitura ed installazione di adeguata segnaletica informativa verticale, visibile e riconoscibile dall'utenza, con la ragione sociale della Concessionaria, orari e le tariffe in vigore;</i></p> <p><i>h. controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, limitatamente alle aree oggetto della convenzione, ossia tutte le strade, le piazze ed ogni altro luogo in cui siano presenti stalli di sosta a pagamento, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio, secondo l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori, c.d. ausiliari del traffico, propri dipendenti, e con altri sistemi di controllo anche automatizzati;</i></p> <p><i>i. numerazione fisica e monitoraggio dei posti auto a fini statistici, oltre che di rendicontazione, con rilevazione dell'occupazione;</i></p> <p><i>j. fornitura, messa in funzione, utilizzo e messa a disposizione di tutti i dispositivi che la concessionaria riterrà necessari al fine di ottimizzare e massimizzare gli incassi derivanti dalla gestione del</i></p>
--	--

			<p><i>servizio nonché di disincentivare l'evasione del pagamento;</i></p> <p><i>k. rilascio di permessi di sosta e abbonamenti agli utenti aventi diritto;</i></p> <p><i>l. informazione all'utenza sul servizio erogato, con tutti i mezzi di informazione disponibili, in particolare quelli digitali e telematici.</i></p> <p><i>Il Concedente si è riservato la facoltà, con deliberazioni di giunta o, secondo la competenza, atti di gestione, di ampliare e/o limitare le aree di parcheggio a pagamento esistenti e di istituire, su altre aree, parcheggi a pagamento pubblici da attivare anche in luoghi chiusi o comunque delimitati con sistemi che ne consentano l'accesso controllato, di modificare orari, tariffe e tipologie di abbonamenti e permessi, a pagamento o gratuiti, nonché di istituire sistemi integrati per il monitoraggio e controllo del sistema sosta e traffico, nonché di affidarli alla stessa SAES come estensione del contratto di servizio attuale.</i></p>														
<p>ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO</p>			<p><i>Gli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento sono riscossi ed introitati direttamente ed integralmente dalla Concessionaria a titolo di remunerazione del servizio.</i></p> <p><i>La SAES dovrà versare annualmente all'Amministrazione, a titolo di canone di concessione, l'eventuale utile annuo risultante dalla differenza tra le somme introitate e le spese di gestione sostenute atteso che il contratto di servizio non prevede compartecipazione da parte del Comune.</i></p> <p><i>Si precisa che i dati finanziari relativi all'anno 2024 non coprono l'intero esercizio, in quanto riferiti a un periodo di attività non completo; essi devono pertanto essere considerati parziali. Rispetto ai precedenti affidamenti a gestori privati, la gestione tramite la società partecipata ha comportato condizioni più favorevoli per l'utenza, tra cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• riduzione della tariffa oraria da € 0,80 a € 0,70;</i> <i>• riduzione dell'importo dell'accertamento da € 7,00 a € 5,00.</i> <p style="text-align: right;">BILANCIO 2024</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">EVENTI LAGO POZZILLO</td> <td style="text-align: right;">4.221,95 €</td> </tr> <tr> <td>BONIFICI ACCERTAMENTI</td> <td style="text-align: right;">942,31 €</td> </tr> <tr> <td>EASYPARK</td> <td style="text-align: right;">3.725,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTALE PARCOMETRI</td> <td style="text-align: right;">17.922,15 €</td> </tr> <tr> <td>ACCERTAMENTI</td> <td style="text-align: right;">4.815,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTALE ENTRATE</td> <td style="text-align: right;">31.626,41 €</td> </tr> <tr> <td>NOLEGGIO PARCOMETRI</td> <td style="text-align: right;">5.250,00 €</td> </tr> </table>	EVENTI LAGO POZZILLO	4.221,95 €	BONIFICI ACCERTAMENTI	942,31 €	EASYPARK	3.725,00 €	TOTALE PARCOMETRI	17.922,15 €	ACCERTAMENTI	4.815,00 €	TOTALE ENTRATE	31.626,41 €	NOLEGGIO PARCOMETRI	5.250,00 €
EVENTI LAGO POZZILLO	4.221,95 €																
BONIFICI ACCERTAMENTI	942,31 €																
EASYPARK	3.725,00 €																
TOTALE PARCOMETRI	17.922,15 €																
ACCERTAMENTI	4.815,00 €																
TOTALE ENTRATE	31.626,41 €																
NOLEGGIO PARCOMETRI	5.250,00 €																

	<table border="0"> <tr> <td>STIPENDI E CONTRIBUTI</td> <td>24.456,81 €</td> </tr> <tr> <td>STAMPA BIGLIETTI E ACCERTAMENTI</td> <td>450,00 €</td> </tr> <tr> <td>SEGNALETICA ORIZZONTALE</td> <td>700,00 €</td> </tr> <tr> <td>ABBIGLIAMENTO</td> <td>430,00 €</td> </tr> <tr> <td>MATERIALE ELETTRONICO UFFICI</td> <td>315,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTALE ENTRATE</td> <td>31.626,41 €</td> </tr> <tr> <td>TOTALE USCITE</td> <td>31.601,81€</td> </tr> <tr> <td> DIFFERENZA</td> <td> 24,60 €</td> </tr> </table> <p><i>Nel corso del 2024 sono stati inoltre acquistati cinque nuovi parcometri di ultima generazione, migliorando la funzionalità e l'affidabilità del servizio.</i></p> <p><i>Come criticità, si evidenzia che il numero di stalli disponibili non è rimasto costante per l'intero anno (n.84) a causa di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• lavori comunali che hanno temporaneamente ridotto la disponibilità di posteggi;</i> <i>• una rimodulazione degli stalli nella via principale soggetta a ZTL, che ha modificato l'assetto della sosta regolamentata.</i> <p><i>I contraenti convengono di eseguire la verifica della gestione con periodicità annuale, con possibilità di concordare eventuali correttivi.</i></p>	STIPENDI E CONTRIBUTI	24.456,81 €	STAMPA BIGLIETTI E ACCERTAMENTI	450,00 €	SEGNALETICA ORIZZONTALE	700,00 €	ABBIGLIAMENTO	430,00 €	MATERIALE ELETTRONICO UFFICI	315,00 €	TOTALE ENTRATE	31.626,41 €	TOTALE USCITE	31.601,81€	 DIFFERENZA	 24,60 €
STIPENDI E CONTRIBUTI	24.456,81 €																
STAMPA BIGLIETTI E ACCERTAMENTI	450,00 €																
SEGNALETICA ORIZZONTALE	700,00 €																
ABBIGLIAMENTO	430,00 €																
MATERIALE ELETTRONICO UFFICI	315,00 €																
TOTALE ENTRATE	31.626,41 €																
TOTALE USCITE	31.601,81€																
 DIFFERENZA	 24,60 €																
<p>EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO</p>	<p><i>- la SAES si è dotata di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività, sia per eventuali nuove installazioni che per l'adeguamento di quelle esistenti per il pagamento della sosta;</i></p> <p><i>- ha fornito, installato e gestito nuovi parcometri tecnicamente all'avanguardia;</i></p> <p><i>- ha garantito la continuità del servizio, con la regolare emissione e distribuzione dei titoli di pagamento e assicurando la migliore affidabilità tecnica per consentirne l'aggiornamento in base alle modifiche tariffarie nonché la sicurezza contro contraffazioni, malversazioni e manomissioni.</i></p> <p><i>- le apparecchiature sono tutte omologate, certificate e aggiornate secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;</i></p> <p><i>- ha assicurato, a propria cura e spese, lo spostamento di uno o più parcometri;</i></p>																

			<ul style="list-style-type: none"> - ha prelevato il denaro incassato dai dispositivi di riscossione, con operazione documentata da apposito scontrino emesso dal parcometro, dal quale risultano data ed ammontare del prelievo e versati in un apposito conto corrente ad iban separato dal principale di SAES; - il personale dipendente ha mantenuto costantemente un comportamento corretto ed irrepreensibile nei confronti dell'utenza; - il personale necessario per l'espletamento del servizio è stato assunto con condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro di categoria; - ha effettuato il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro prevedono, nonché ha assolto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro. - ai dipendenti della SAES, c.d. "ausiliari del traffico", sono state conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertatore della sosta ai sensi della disciplina vigente, in particolare degli artt. 12 e 12-bis del codice della strada, per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta.
		ONERI E RISULTATI IN CAPO ALL'ENTE AFFIDANTE	<p>Nessun onere è posto a carico del Comune se non quello di procedere periodicamente, per il tramite del Comando di Polizia Municipale alla verifica degli incassi dei parcometri, rilevando i dati statistici emessi dagli apparati in funzione ed acquisendo le copie del registro dei corrispettivi incassati.</p>
		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<p>Risulta allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale la delibera di C.C. n. 17 del 20/03/2024 avente ad oggetto: "Internalizzazione del servizio tramite società partecipata e rimodulazione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Regalbuto come da delibera di G.M. 39 del 13/03/2024.</p> <p>Non si ritiene necessario esprimere valutazioni in merito alla rilevanza economica, anche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, del Servizio relativo alla sosta a pagamento reso dalla precedente società OUTSET s.r.l. atteso che il relativo contratto è scaduto nel mese di aprile e che, in sua sostituzione, è subentrata la società SAES, della quale è già stata fornita ampia e dettagliata illustrazione.</p>

CONSIDERAZIONI FINALI:

Si rimanda all'allegata la delibera di C.C. n. 17 del 20/03/2024 avente ad oggetto: **“Internalizzazione del servizio tramite società partecipata e rimodulazione delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Regalbuto”** e alla relazione sulla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (per la parte “Area di sosta a pagamento”), prot. 165 del 11/012/2025 resa ai sensi dell'art. 30 del d.Lgs n. 201/2022 dalla SAES s.r.l. ed assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 24671.



Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Di Benedetto Maria Grazia

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01227990866
Denominazione	SAES s.r.l. "Società Ambiente e Servizi srl"
Data di costituzione della partecipata	02/02/2016
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

- ⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- ⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- ⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Enna
Comune	Regalbuto
CAP*	94017
Indirizzo*	Piazza della Repubblica,1
Telefono*	093572112
FAX*	
Email*	info@saes-rc.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11- raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Attività 2	52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse "Gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) mediante parcometri"
Attività 3	-----
Attività 4	-----

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitata da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	33
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	7.000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	-41.374	45.542	9.908	5.246	59.840

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.941.709	2.062.807	2.019.340
A5) Altri Ricavi e Proventi	161.489	75.308	5.694
di cui Contributi in conto esercizio	84.906	228	456

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	50%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di priori orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.
<p>Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.</p>	
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria**

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01227990866
Denominazione	SAES s.r.l. "Società Ambiente e Servizi srl"
Data di costituzione della partecipata	02/02/2016
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, l. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Enna
Comune	Regalbuto
CAP *	94017
Indirizzo *	Piazza della Repubblica,1
Telefono *	093572112
FAX *	
Email *	info@saes-rc.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11- raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Attività 2	52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse "Gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) mediante parcometri"
Attività 3	-----
Attività 4	-----

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell'Amministrazione nominato negli organi di governo della società o dell'ente.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice fiscale del rappresentante	BNDGPP64D29C351D
Nome [del rappresentante]	GIUSEPPE ROSARIO
Cognome [del rappresentante]	BIONDI
Sesso [del rappresentante]	maschio
Data di nascita [del rappresentante]	29/04/1964
Nazione di nascita [del rappresentante]	ITALIANA
Provincia di nascita del rappresentante	CATANIA
Comune di nascita [del rappresentante]	CATANIA
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	no
Incarico	Amministratore unico
Data di inizio dell'incarico	23/05/2022
Data di fine dell'incarico	31/12/2027
Incarico gratuito/con compenso	Incarico con compenso
Compenso complessivo spettante nell'anno ⁽⁴⁾	30.000
Compenso girato all'Amministrazione ⁽⁴⁾	Si
Sono previsti gettoni di presenza?	No
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno ⁽⁵⁾	

⁽⁴⁾ Compilare se è stato indicato che l'incarico prevede un compenso.

⁽⁵⁾ Compilare se nel campo "Sono previsti gettoni di presenza?" è stato selezionato "si".



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01201410865
Denominazione	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 6 ENNA
Data di costituzione della partecipata	30 SETTEMBRE 2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

- (1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- (2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- (3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP*	94100
Indirizzo*	P.ZZA GARIBALDI N. 2
Telefono*	0935561363
FAX*	
Email*	amministrazione@srrennaprovincia.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Scegliere un elemento.
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO		Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi	
Numero medio di dipendenti	11	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 89.237,195 (solo Legale Rappresentante)	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 16.000,00	

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	0	0	0	0	0

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.354.265	1.061.111	792.243
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio	419	421	531

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".


(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria**

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



**SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)**

Dati relativi al 31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01201410865
Denominazione	Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti-ATO 6 - Enna
Data di costituzione della partecipata	30 settembre 2013
Forma giuridica	società consortile per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "società benefit"	

- Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	ITALIA
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP *	94100
Indirizzo *	VIA VARISANO, 4
Telefono *	0935561363
FAX *	
Email *	amministr@srrennaprovincia.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00

Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	11
Approvazione bilancio 2022	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽⁹⁾	Codice civile ex art. 2424 e seguenti

- Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	18898,00
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	39952,00
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	10050,00
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	51900,00
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	480381,00
Totale Attivo	1022748,00
A) I Capitale / Fondo di dotazione	120.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	
A) IX Utili (perdite) esercizio	
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	506.997,00
Totale passivo	

A. Valore della produzione/Totale Ricavi		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi		
A5) Altri Ricavi e Proventi		
di cui "Contributi in conto esercizio" ⁽²⁾	0,00	
B. Costi della produzione /Totale costi		
B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro		
C.15) Proventi da partecipazioni		
C.16) Altri proventi finanziari		
C.17) Interessi e altri oneri finanziari ⁵		
C.17bis) Utili e perdite su cambi		
Totale C) – Proventi e oneri finanziari ⁵		
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie ⁵		
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni		

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Numero medio dipendenti		
Capitale o fondo di dotazione		
Avanzo/Disavanzo di esercizio		
Patrimonio netto		
Crediti (contabilità finanziaria)		
Totale Entrate		
Debiti (contabilità finanziaria)		
Totale Uscite		
Costi del Personale		

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta	
Quota diretta ⁽⁴⁾		
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾		
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾		
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾		

- Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.
- Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultimo tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.
- Inserire la quota di partecipazione che il tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	
Tipo di controllo (organismo)	

Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	NO
Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.	
Settore	
Ente Affidante	
Specificazione Ente Affidante* ⁵	
Modalità affidamento	
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?			
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?			
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾			
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁷⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾			

Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale oneri ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?			
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utigli distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾			
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale entrate ⁽⁷⁾			
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾			

- Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.
- Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
- Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma non è stata dichiarata.


NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	
Procedura adottata ⁽¹⁰⁾	
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Pronuncia Corte dei Conti ex art. 5 c.3 TUSP	
Sezione della Corte dei Conti competente	
Numero della delibera	
Anno della delibera	

- Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società**
- **PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)**

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.





Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01282460862
Denominazione	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ENNA
Data di costituzione della partecipata	1° settembre 2020.
Forma giuridica	Ente pubblico
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

- ⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- ⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- ⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP*	94100
Indirizzo*	VIA TRIESTE N.13
Telefono*	093522193
FAX*	
Email*	segreteria@atienna.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	8411108
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Scegliere un elemento.
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anna 2024
Tipologia di attività svolta	Scegliere un elemento.
Numero medio di dipendenti	8
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	20
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Gratuito
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 7.684,00 comprese C.P.A. e spese accessorie

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio					

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Scegliere un elemento.
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.
<p>Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.</p>	
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo "Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01282460862
Denominazione	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ENNA
Data di costituzione della partecipata	01.09.2020
Forma giuridica	Ente pubblico
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP *	94010
Indirizzo *	VIA TRIESTE N.13
Telefono *	093522193
FAX *	
Email *	segreteria@atienna.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	841110
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	


RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell'Amministrazione nominato negli organi di governo della società o dell'ente.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice fiscale del rappresentante	CMMNNN85A16G580U
Nome [del rappresentante]	ANTONINO
Cognome [del rappresentante]	CAMMARATA
Sesso [del rappresentante]	maschio
Data di nascita [del rappresentante]	16.01.1985
Nazione di nascita [del rappresentante]	ITALIA
Provincia di nascita del rappresentante	ENNA
Comune di nascita [del rappresentante]	PIAZZA ARMERINA
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	no
Incarico	Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)
Data di inizio dell'incarico	
Data di fine dell'incarico	
Incarico gratuito/con compenso	incarico gratuito
Compenso complessivo spettante nell'anno ⁽⁴⁾	
Compenso girato all'Amministrazione ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Sono previsti gettoni di presenza?	No
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno ⁽⁵⁾	

⁽⁴⁾ Compilare se è stato indicato che l'incarico prevede un compenso.

⁽⁵⁾ Compilare se nel campo "Sono previsti gettoni di presenza?" è stato selezionato "sì".





Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01282460862
Denominazione	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ENNA
Data di costituzione della partecipata	01.09.2020
Forma giuridica	Ente pubblico
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP *	94010
Indirizzo *	VIA TRIESTE N.13
Telefono *	093522193
FAX *	
Email *	segreteria@atienna.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	841110
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell'Amministrazione nominato negli organi di governo della società o dell'ente.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice fiscale del rappresentante	CMMNNN85A16G580U
Nome [del rappresentante]	ANTONINO
Cognome [del rappresentante]	CAMMARATA
Sesso [del rappresentante]	maschio
Data di nascita [del rappresentante]	16.01.1985
Nazione di nascita [del rappresentante]	ITALIA
Provincia di nascita del rappresentante	ENNA
Comune di nascita [del rappresentante]	PIAZZA ARMERINA
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	no
Incarico	Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)
Data di inizio dell'incarico	
Data di fine dell'incarico	
Incarico gratuito/con compenso	Incarico <i>gratuito</i>
Compenso complessivo spettante nell'anno ⁽⁴⁾	
Compenso girato all'Amministrazione ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Sono previsti gettoni di presenza?	No
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno ⁽⁵⁾	

⁽⁴⁾ Compilare se è stato indicato che l'incarico prevede un compenso.

⁽⁵⁾ Compilare se nel campo "Sono previsti gettoni di presenza?" è stato selezionato "sì".



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01282460862
Denominazione	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ENNA
Data di costituzione della partecipata	01.09.2020
Forma giuridica	Ente pubblico
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ENNA
Comune	ENNA
CAP *	94010
Indirizzo *	VIA TRIESTE N.13
Telefono *	093522193
FAX *	
Email *	segreteria@atienna.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	841110
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell'Amministrazione nominato negli organi di governo della società o dell'ente.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice fiscale del rappresentante	CMMNNN85A16G580U
Nome [del rappresentante]	ANTONINO
Cognome [del rappresentante]	CAMMARATA
Sesso [del rappresentante]	maschio
Data di nascita [del rappresentante]	16.01.1985
Nazione di nascita [del rappresentante]	ITALIA
Provincia di nascita del rappresentante	ENNA
Comune di nascita [del rappresentante]	PIAZZA ARMERINA
Il rappresentante è dipendente dell'Amministrazione	no
Incarico	Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)
Data di inizio dell'incarico	
Data di fine dell'incarico	
Incarico gratuito/con compenso	Incarico gratuito
Compenso complessivo spettante nell'anno ⁽⁴⁾	
Compenso girato all'Amministrazione ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Sono previsti gettoni di presenza?	No
Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati nell'anno ⁽⁵⁾	

⁽⁴⁾ Compilare se è stato indicato che l'incarico prevede un compenso.

⁽⁵⁾ Compilare se nel campo "Sono previsti gettoni di presenza?" è stato selezionato "sì".

1



Ambiente
e Tecnologia s.r.l.



Q-11413/23



E-11413/23



AB-11413/23



O-11413/23

Società con socio unico controllata ai sensi art. 2497 bis C.C. da SRR ATO 6 – Società Consortile per Azioni

Spett.le Comune di Regalbuto
protocolloregalbuto@pec.it

e, p.c. Alla SRR Enna Provincia ATO 6
srr.ennaprovincia@pec.it

Oggetto: Richiesta dati per Portale MEF “Partecipazioni Pubbliche” – **Precisazioni.**

In riferimento alla Vostra richiesta di compilazione della scheda dati per l'applicativo PARTECIPAZIONI del MEF, si precisa quanto segue:

- Ambiente e Tecnologia S.r.l. è una società in house della SRR Enna Provincia ATO 6, unico socio;
- il Comune di Regalbuto non risulta socio della scrivente.

Gli obblighi di comunicazione al Portale MEF competono solo agli enti soci, pertanto, non sussiste un obbligo di trasmissione diretta dei dati verso il Comune.

Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Tanto si doveva.

Il Dirigente

Ing. Salvatore Rindone




SALVATORE
RINDONE
03.12.2025 10:06:36
GMT+01:00

L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Panebianco



GIUSEPPE
PANEBIANCO
03.12.2025 10:44:38
GMT+01:00

ALL. G



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Regalbuto, li



Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Di Benedetto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Di Benedetto".

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **favorevole** riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Regalbuto, li



Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Di Benedetto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Di Benedetto".